

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

CIRCOLARE 003-2026 DEL 27.02.2026

OBBLIGO collegamento POS con Registratori di Cassa dal 5 marzo 2026

Dal prossimo 5 marzo scatta per gli esercenti al minuto l'obbligo - introdotto con la legge di bilancio del 2025 e successivamente regolamentato con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate n 424470 del 31 ottobre 2025 - di abbinamento degli strumenti di pagamento elettronico sia hardware (Pos) sia software (piattaforme on line e App) con gli Rt (registratori telematici).

Soggetti interessati dall'obbligo:

Operatori in possesso di Pos, Pos virtuali (strumenti che gestiscono i pagamenti su internet) e soft Pos (smartphone, tablet ecc) ai registratori telematici (Rt).

Soggetti esclusi dall'obbligo:

- tutte quelle attività che emettono solo fatture ovvero quelle attività esonerate dalla certificazione dei corrispettivi.
- i corrispettivi certificati mediante distributori automatici (vending machine), quelli relativi alla cessione di carburanti e quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamenti elettronici.
- i corrispettivi esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (quali la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza (commercio elettronico), il trasporto pubblico e le operazioni espressamente escluse dal Dm 10.05.2019 e dall'art. 2 Dpr 696/96.

Attenzione: Se un esercente che svolge una delle attività esonerate si assoggetta all'obbligo di emissione di uno scontrino elettronico e trasmette i corrispettivi all'agenzia delle Entrate in modalità telematica è obbligato ad effettuare l'abbinamento dei pagamenti elettronici con l'Rt e deve indicare sul documento commerciale in codice N2 – operazioni non soggette.

Può capitare, però, che uno stesso contribuente svolga contestualmente operazioni esonerate e operazioni soggette alla certificazione telematica dei corrispettivi (si pensi al distributore di carburante che abbia anche collegato un bar). In questo caso, il contribuente può scegliere di utilizzare Pos dedicati ovvero di utilizzare un Pos unico misto:

1. **Nel caso in cui abbia Pos dedicati**, potrà evitare di collegare il Pos dedicato esclusivamente all'incasso dei corrispettivi esonerati dall'obbligo di certificazione con documento commerciale. In questo caso potrà anche, tramite la funzionalità del sito dell'agenzia delle Entrate, dichiarare il suo uso esclusivo e il sistema non mostrerà più quel Pos.
2. **Nel caso in cui utilizzi il Pos in modo misto** (sia per corrispettivi esonerati che per corrispettivi soggetti all'invio telematico) dovrà, comunque, collegarlo al Rt. Risulta molto importante, in occasione del collegamento, verificare anche la coerenza dei codici Ateco comunicati in precedenza all'agenzia delle Entrate.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

PROCEDURA

FASE DI AVVIO: La prima comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dal 5 marzo 2026, data di messa a disposizione dell'apposita funzionalità, con riguardo agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026. Gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli Rt e/o la procedura web «Documento Commerciale on line» e i Pos utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.

Quindi per un esercente che al 1° gennaio 2026 è già in possesso di uno o più Pos, o ne entra in possesso nel corso del mese di gennaio 2026, il primo collegamento dovrà essere completato al massimo entro il 19 aprile 2026. I collegamenti registrati entro tale termine riporteranno "gennaio 2026" come data di collegamento.

A REGIME: Con riguardo ai Pos attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei Pos.

Quindi, se il 19 marzo 2026, si attiva un nuovo Pos, la tempistica di collegamento è rispettata se la registrazione dei dati viene effettuata tra il 6 ed il 31 maggio 2026. I collegamenti registrati tra il 6 ed il 31 maggio 2026 riporteranno "marzo 2026" come data di collegamento.

Gli esercenti dovranno inoltre aggiornare i dati di collegamento in caso di novità o variazioni rispetto a quanto già registrato.

Il nuovo adempimento è collegato a due nuove specifiche sanzioni:

la prima, prevista dall'art. 11, comma 2-quinquies del Dlgs 471/97, per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei pagamenti elettronici pari a 100€ per ogni violazione commessa entro il limite massimo di 1.000€ per ciascun trimestre, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;

la seconda per il mancato collegamento logico degli strumenti di pagamento – Rt, prevista dall'art. 11, comma 5 del Dlgs 471/97, che varia da 1.000 a 4.000 € con possibilità di applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Si suggerisce di predisporre un manuale interno e di istruire il personale alla cassa – un errore può costare caro (€ 100,00) ma oltre i quattro errori si può anche rischiare la chiusura temporanea dell'esercizio.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello